

Titolo VII

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I

Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61. *Definizione e campo di applicazione* ⁽²¹⁰⁾

[1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ^{(207) (208) (211)}

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ⁽²⁰⁵⁾

2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. ⁽²⁰⁹⁾

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. ^{(206) (212)}

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.]

- (205) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183*.
- (206) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 27, L. 28 giugno 2012, n. 92*.
- (207) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92* e, successivamente, modificato dall' *art. 24-bis, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 7, comma 2, lett. c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (208) Per l'interpretazione autentica dell'espressione «vendita diretta di beni e di servizi» di cui al presente comma, vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (209) Comma inserito dall' *art. 7, comma 2, lett. c-bis), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.
- (210) Articolo abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*; per l'applicazione di tale disposizione vedi il citato *art. 52, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 81/2015*.
- (211) Vedi, anche, il *comma 2 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*, e l'*art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92*.
- (212) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92*.